

DELIBERAZIONE DEL REGGENTE

N00289 del 29/08/2019

OGGETTO: Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di CPS Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - cat. D, indetto con deliberazione n. 177/2018. Parziale modifica in autotutela provvedimento n. 915/2018 – esclusione candidato A. G..

Nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Reggente Dott.ssa Adelaide Marsico, ai sensi dell'art. 3, c. 3, del Decreto Legge del 30.04.2019 n. 35, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Il Direttore dell'U.O.C. propone l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Dario Magliocco

Il Direttore
Dott.ssa Filomena Panno

PREMESSO

- **che**, con deliberazione n. 177 del 27/03/2018, è stato indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di CPS Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - cat. D;
- che il relativo bando è stato reso noto mediante pubblicazione sul BUR Calabria - parte terza - n° 47 dello 07/05/2018 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale concorsi ed esami, n. 44 dello 05/06/2018;
- **che**, con determinazione n. 915 del 27/09/2018, si è proceduto all'ammissione dei candidati alla procedura concorsuale inserendo gli ammessi nell'Allegato A e gli esclusi nell'Allegato B alla predetta determinazione;
- **che** il bando di concorso prevedeva all'art. 1, tra i requisiti specifici di ammissione, il possesso di un titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico, e/o titolo riconosciuto equipollente, come di seguito specificato:
 - *Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT/3 Decreto interministeriale 19/2/2009 - Classe 3 Decreto Interministeriale 2/4/2001) e/o titoli riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni;*
oppure:
 - *Diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (D.M. 14/09/1994 n. 745) e/o titoli riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni;*
- **che**, con la citata determinazione n. 915/2018 – Allegato B, venivano esclusi dalla procedura di che trattasi gli istanti in possesso del titolo di studio di Laurea in Biologia e Laurea in Biotecnologie in quanto titoli non equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni (cfr nota del M.I.U.R. prot. n. 2287 del 24/05/2010 in risposta ad apposito quesito formulato dalla Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico) e né tanto meno assorbenti, così come chiarito, dopo un primo orientamento giurisprudenziale positivo al presunto carattere dell'assorbente di tali titoli di studio (cfr. da ultimo sentenza TAR Sardegna n. 557/2011), sia dal Ministero della Salute con nota prot. DGRUPS n. 3195 del 26/01/2011 (sempre in risposta ad apposito quesito formulato dalla Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico), che dal Consiglio di Stato - sez. III – sentenza n. 3330/2013 con la quale, sulla base di apposita relazione depositata dal MIUR in data 30 gennaio 2013 in adempimento all'ordinanza istruttoria dello stesso giudice amministrativo n. 05789/2012 che concludeva che non può sostituirsi una Laurea in Biologia al titolo specifico ai fini dell'esercizio della professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico, ha annullato la sopra citata sentenza TAR Sardegna n. 557/2011;

CONSIDERATO

- **che** la Commissione Esaminatrice, in fase di valutazione dei titoli presentati dai candidati presenti alla prova scritta, con verbale n. 5 del 16/07/2019 ha rilevato che il candidato Dott. Alessandro Garofalo è stato erroneamente ammesso alla procedura concorsuale in quanto non in possesso dei requisiti specifici d'accesso previsti dal bando;
- **che**, a seguito di tempestiva verifica d'ufficio, è stato effettivamente appurato che il candidato Dott. Alessandro Garofalo, in possesso di Laurea in Scienze Biologiche (classe 12), titolo per come esplicitato nelle premesse non equipollente/assorbente alla laurea di Tecnico di Laboratorio Biomedico, è stato erroneamente ammesso alla procedura concorsuale, probabilmente per mero errore materiale nella stesura degli elenchi degli ammessi (Allegato A) e dei non ammessi (Allegato B) di cui alla determinazione di ammissione n. 915/2018;
- **che**, a seguito di tale verifica, con nota prot. n. 16049 del 17/07/2019, questa Azienda ha avviato, ex art. 8 L. n. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del Dott. Alessandro Garofalo, procedimento di esame della legittimità in ordine alla determinazione n. 915/2018, limitatamente alla sua ammissione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di CPS Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - cat. D, in vista dell'esercizio di ogni possibile e consentita forma di autotutela sulla determinazione stessa e sugli altri atti e/o provvedimenti conseguenti e connessi;
- **che** alla citata nota di avvio del procedimento venivano allegate, tra l'altro, copia della nota del Ministero della Salute prot. DGRUPS n. 3195 del 26/01/2011 e copia della sentenza n. 3330/2013 del Consiglio di Stato - sez. III;
- **che** il Dott. Alessandro Garofalo, nelle controdeduzioni prodotte con propria nota acquisita al protocollo generale aziendale con prot. n. 16611 dell'1/8/2019, ha chiesto conferma dell'ammissione al concorso in oggetto facendo presente, tra l'altro, che il titolo posseduto - Laurea in Scienze Biologiche - ha carattere assorbente rispetto al diploma universitario in Tecnico Sanitario di Laboratorio, richiamando la seguente giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, V sez., n. 931 del 22/02/2000; Tar Sicilia Catania n. 1063 del 21/06/2007 e n. 1950 del 03/10/2007; TAR Toscana n. 5711 del 07/11/2003;
- **che** le argomentazioni addotte dal candidato dott. Garofalo e la giurisprudenza amministrativa dallo stesso citata a conferma dell'assorbente del proprio titolo di studio (poste sostanzialmente alla base della citata sentenza TAR Sardegna n. 557/2011) non possono essere prese in considerazione in quanto sono da ritenersi superate alla luce delle successive note ministeriali M.I.U.R. prot. n. 2287 del 24/05/2010 e Ministero della Salute prot. DGRUPS n.

3195 del 26/01/2011 nonché dalla più recente sentenza n. 3330/2013 del Consiglio di Stato - sez. III che, per come già esplicitato in premessa, annullando la sentenza TAR Sardegna n. 557/2011, seppur con una cosiddetta “pronuncia di rito”, ha fornito a tutti gli attori del Sistema Salute i principi del corretto agire nella materia concorsuale che riguarda i Tecnici di Laboratorio, in particolare sull’inesistenza di pretese “equipollenze” o “assorbente con altri titoli rispetto al titolo specifico necessario all’esercizio della professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico;

RITENUTO

- **dover** procedere, in autotutela, all’esclusione del candidato Dott. Alessandro Garofalo, nato a Cosenza l’8/6/1984, inizialmente ammesso per mero errore, dalla procedura concorsuale “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di CPS Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - cat. D” indetta con deliberazione n. 177/2018, per non essere in possesso di un titolo di studio abilitante la professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico, requisito specifico d’ammissione richiesto dal bando, modificando parzialmente il provvedimento di ammissione n. 915/2018 negli allegati A e B con inserimento del candidato interessato nell’elenco dei candidati non ammessi ed il suo depennamento dall’elenco degli ammessi;

DATO ATTO

- **che**, in materia di concorsi finalizzati all’accesso a posti di pubblico impiego, l’esclusione di un candidato dal concorso, per mancanza dei requisiti previsti dal bando, risulta essere sempre possibile da parte dell’Amministrazione procedente in quanto tale esclusione non è provvedimento che consegue ad un sub-procedimento avente connotati di autonomia e specialità rispetto all’unico procedimento concorsuale finalizzato alla selezione dei vincitori; per di più, anche l’eventuale evoluzione del procedimento selettivo verso la fase delle prove d’esame, e il superamento delle stesse da parte del candidato, non sono di per sé sintomatici del positivo scrutinio dei requisiti di ammissione, operazione che può essere postergata fino all’approvazione della graduatoria, con la conseguenza, che nessun onere di comunicazione di avvio del procedimento può profilarsi, ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., in relazione alla esclusione di un candidato dalla selezione per la riscontrata carenza di un requisito partecipativo (Cons. Stato, sez. V, 17.2.2009, n. 865);

- **che** i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

- **che** il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004;

IL REGGENTE

su conforme proposta del Responsabile dell’Ufficio Personale, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità tecnico amministrativa dell’atto espressa dal Dirigente preposto che ha designato quale responsabile del procedimento il Dott. Dario Magliocco, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/1990 e s.m.i.;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui s’intende integralmente ripetuto e confermato;

- **Di** procedere, in autotutela, all’esclusione del candidato Dott. Alessandro Garofalo, nato a Cosenza l’8/6/1984, inizialmente ammesso per mero errore, dalla procedura concorsuale “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di CPS Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - cat. D” indetta con deliberazione n. 177/2018, per non essere in possesso di un titolo di studio abilitante la professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico, requisito specifico d’ammissione richiesto dal bando, modificando parzialmente il provvedimento di ammissione n. 915/2018 negli allegati A e B con inserimento del candidato interessato nell’elenco dei candidati non ammessi ed il suo depennamento dall’elenco degli ammessi;

- **Di** confermare il provvedimento n. 915/2018 in ogni sua parte non in contrasto con il presente atto deliberativo;

- **Di** trasmettere copia del presente provvedimento alla Commissione Esaminatrice, costituita con deliberazione n. 619 del 28/11/2018, ed al candidato escluso;

- **Di** dare mandato al responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento;

- **Di** dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3 – ter del D. Lgs 502/92 e s.m.i.;

- **Di** precisare, infine, che il suddetto provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n. 11/2004.

IL REGGENTE

Dott.ssa Adelaide Marsico

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione, in copia:

è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda _____
e vi rimarrà per quindici giorni;

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____

è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati;

Cosenza

**Il Direttore dell'U.O.C Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti**

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria con nota prot. n. _____ del _____, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 1 della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza li

**Il Direttore dell'U.O.C Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti**

è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004 n. 11.

è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____
del _____.

è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n. _____
del _____.

Cosenza li

**Il Direttore dell'U.O.C Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti**